

giore di camere, di quello determinato dal presente Regolamento.

354. All'oggetto di assicurarsi della situazione de' letti militari ad uso degli Uffiziali, sotto Uffiziali, e soldati, nel termine, che sarà prefinito dal Consiglio amministrativo di guerra, saranno compilati due stati generali, i quali indicheranno la situazione delle suddette *forniture* tanto esistenti presso la truppa, che nei magazzini.

355. A tal effetto i Commissarj di guerra de' rispettivi circondarj, o riparti, si faranno rimettere dai magazzinieri de' letti uno stato di situazione di tutti gli effetti tanto in servizio, che in magazzino, sì ad uso degli Uffiziali, che dei sotto Uffiziali, e soldati.

Sarà dovere dei Commissarj di verificarli, per assicurarsi della loro esattezza.

356. Tali stati saranno inoltrati in doppio al Commissario ordinatore; il quale, dopo averli esaminati, formerà uno stato generale, che sarà da lui diretto al Consiglio amministrativo di guerra.

357. Simili stati saranno trasmessi dai rispettivi magazzinieri il primo, l'undecimo, ed il vigesimo giorno di cadaun mese ai rispettivi Commissarj di guerra all'oggetto d'istruirli del numero, e dello stato delle *forniture* in servizio, e della situazione de' magazzini per riconoscere le risorse, che si potranno avere ne' casi impreveduti.

358. Il primo giorno d'ogni mese i Com-